



COMUNE DI DUALCHI

Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

Sommario

ART. 1– ISTITUZIONE	2
ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI.....	2
ART. 3 – COMPITI DELLA CONSULTA	2
ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA.....	3
ART. 5 – ORGANI DELLA CONSULTA.....	3
ART. 6 – ASSEMBLEA DELLA CONSULTA.....	3
ART. 7 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.....	3
ART. 8 – COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE.....	4
ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO.....	4
ART.10 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	5
ART. 11 – COMMISSIONE PER LE OPERAZIONI DI VOTO.....	5
ART. 12 – DIMISSIONI, RECESSO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE.....	5
ART.13 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE.....	5
ART.14 – DURATA.....	6
ART.15 - SEDE, ATTREZZATURE E GRATUITÀ DEGLI INCARICHI.....	6
ART. 16 - DISCIPLINARE PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNA.....	6
ART.17 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	6

Art. 1 - Istituzione

1. Al fine di rappresentare la comunità giovanile cittadina, il Comune di Dualchi istituisce la Consulta dei giovani quale organo di consultazione e di promozione della partecipazione attiva dei giovani all'amministrazione del territorio e quale organismo permanente di proposta e di consultazione del Consiglio comunale, con l'intento di favorire il raccordo tra giovani e istituzioni e di dare impulso agli organi elettivi del Comune circa materie afferenti le politiche giovanili.
2. La Consulta dei Giovani è un organo consultivo e propositivo del Consiglio comunale, al quale presenta proposte e pareri non vincolanti, inerenti le tematiche giovanili.
3. La Consulta è una struttura democratica, apartitica, aconfessionale, libera e senza fini di lucro.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

1. La Consulta dei giovani persegue le seguenti finalità:
 - a. collaborare con l'Amministrazione comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nell'elaborazione di politiche giovanili finalizzate a supportare interventi principalmente in aree quali formazione, lavoro, creatività, socialità e tempo libero, cultura, sport e opportunità per l'autonomia giovanile;
 - b. Garantire uno strumento per la conoscenza delle esigenze dei giovani e delle proposte per migliorare l'attività dell'Amministrazione;
 - c. Favorire il raccordo fra le associazioni presenti nel territorio e l'ente locale;
 - d. Promuovere iniziative, attività ed interventi destinati ai giovani anche attraverso la ricerca di appositi finanziamenti nazionali ed europei;
 - e. Fornire pareri in merito alla programmazione dell'Amministrazione in materia giovanile e nei settori ad alto impatto sulla vita dei giovani;
 - f. Raccogliere informazioni e redigere proposte per la realizzazione di azioni mirate allo sviluppo del benessere dei giovani e della partecipazione alla vita sociale e culturale del comune.

Art. 3 – Compiti della Consulta

1. Sono compiti della Consulta:
 - a. presentare proposte concrete e non vincolanti all'Amministrazione comunale, con la quale instaurare un rapporto sinergico di confronto;
 - b. stimolare l'Amministrazione comunale alla programmazione di interventi specifici tendenti a migliorare le condizioni di vita dei giovani nel territorio del Comune, supportando la stessa nell'individuazione delle azioni e contenuti più congrui;
 - c. promuovere la partecipazione alle politiche destinate ai giovani attraverso incontri, dibattiti e attività di sensibilizzazione;
 - d. favorire il raccordo con i gruppi informali, le associazioni giovanili, gli enti ed organismi competenti nei settori di interesse;
 - e. proporre un piano degli interventi triennale, e il suo aggiornamento annuale, rivolti ai giovani, da presentare alla Giunta comunale;

- f. definire programmi e proposte recanti misure di carattere sociale finalizzate al miglioramento qualitativo della condizione giovanile.

Art. 4 - Composizione della Consulta

1. Possono accedere alla Consulta dei giovani i giovani di età compresa fra i 15 e i 30 anni di età, senza distinzione di sesso, cittadinanza, opinioni politiche e credo religioso, residenti o domiciliati nel comune di Dualchi, sono ammessi a farne parte gli studenti o i giovani lavoratori che frequentano il territorio di Dualchi. I minori possono partecipare se muniti di autorizzazione scritta da parte di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
2. I giovani di cui al comma 1 manifestano la volontà di partecipare alla Consulta attraverso la compilazione e la presentazione di apposita domanda di adesione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando pubblico per l'istituzione della stessa.

Art. 5 – Organi della consulta

1. Sono organi della Consulta dei Giovani:
 - l'Assemblea
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente e il Vicepresidente
2. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il Presidente e il Vicepresidente tra i suoi componenti. È nominato Presidente colui che ottenga il maggior numero di voti, Vicepresidente colui che abbia ottenuto la seconda migliore preferenza. Con scrutinio successivo vengono eletti dall'Assemblea i membri rappresentanti del Direttivo. Sono eletti coloro che ottengano le maggiori preferenze in ordine di graduatoria.
3. Per ciascuna votazione dovranno essere espresse due preferenze: una per ciascun genere.

Art. 6 - Assemblea della consulta

1. L'Assemblea è l'organo centrale di indirizzo e di elaborazione nonché l'organo deliberante della Consulta.
2. Fanno parte dell'Assemblea i giovani che, in possesso dei requisiti, abbiano compilato apposita domanda di adesione alla Consulta e siano stati ammessi alla stessa.
3. Sono invitati permanenti senza diritto di voto:
 - a) l'Assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili o un suo delegato;
 - b) il Funzionario comunale competente in materia o suo delegato.Possono partecipare senza diritto di voto:
 - a) il Sindaco e la Giunta Comunale;
 - b) i Consiglieri del Comune.

Art. 7- Funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. L'Assemblea in via ordinaria, è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.
3. La convocazione viene trasmessa tramite e-mail con un preavviso di 5 giorni, salvi i casi di motivata urgenza per i quali il preavviso è ridotto a 48 ore. Essa è presieduta dal Presidente.

4. La convocazione della Consulta deve essere trasmessa contestualmente all'Amministrazione comunale tramite e-mail con un preavviso di 5 giorni, salvi i casi di motivata urgenza per i quali il preavviso è ridotto a 48 ore.
5. L'Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dell'Assemblea o del Sindaco o dell'Assessore e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno che si vuole discutere.
6. La prima seduta è convocata dal Sindaco.
7. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.
8. Sono compiti dell'Assemblea:
 - a) definire gli indirizzi per la programmazione esecutiva del Consiglio Direttivo;
 - b) approvare il piano triennale degli interventi rivolti ai giovani da presentare alla Giunta comunale e gli aggiornamenti allo stesso con frequenza annuale;
 - c) deliberare in merito alle proposte del Consiglio direttivo;
 - d) discutere le problematiche presentate da almeno 1/3 dei suoi componenti;
 - e) formulare i pareri in merito l'adozione di provvedimenti che producono effetti sulla vita dei giovani cittadini del territorio;
 - f) formulare richieste da sottoporre ai competenti organi comunali per lo stanziamento di risorse per il finanziamento delle azioni rivolte ai giovani;
9. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Compiti del Presidente e del vice-Presidente

1. Presidente e Vicepresidente durano in carica per tutto il periodo di vigenza della Consulta.
2. Sono compiti del Presidente:
 - a) convocare la Consulta stabilendone l'Ordine del Giorno e coordinando i lavori;
 - b) rappresentare la Consulta nei confronti degli organi dell'Amministrazione comunale e intrattenere con essi i rapporti istituzionali;
 - c) rappresentare all'esterno la Consulta;
 - d) presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - e) trasmettere copia delle convocazioni all'Amministrazione Comunale;
 - f) trasmettere copia degli atti all'Assessorato alle Politiche giovanili e al Funzionario comunale competente per materia;
 - g) redigere un resoconto annuale sulle attività svolte durante il suo mandato, da far approvare all'Assemblea e da inviare all'Amministrazione Comunale.
3. Le funzioni del Presidente, nel caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di impedimento del Vicepresidente, le sue funzioni sono esercitate dal membro del Direttivo più anziano per età.

Art. 9 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo della Consulta dei giovani.
2. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea della Consulta durante la prima seduta.
3. Fanno parte del Direttivo con diritto di voto:
 - a) Il Presidente.
 - b) il Vicepresidente
 - c) n. 5 membri della consulta eletti dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.
 - d) in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente

4. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un segretario con funzione di verbalizzante che esercita tali funzioni anche nell'Assemblea della Consulta.

Art.10 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso è presieduto dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente almeno ogni 3 mesi, e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità.
3. La convocazione avviene tramite e-mail con un preavviso di 5 giorni, salvi i casi di motivata urgenza per i quali il preavviso è ridotto a 48 ore.
4. Sono compiti del Consiglio direttivo:
 - a) redigere il programma triennale degli interventi rivolti ai giovani sulla base degli indirizzi dell'Assemblea e gli aggiornamenti allo stesso con frequenza annuale;
 - b) elaborare proposte per gli interventi rivolti ai giovani svolgendo ricerche e acquisendo i dati, avvalendosi ove necessario del supporto degli uffici dell'Amministrazione comunale;
 - c) adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea;
 - d) formulare proposte all'Assemblea sulle tematiche del mondo giovanile.

Art. 11 - Commissione per le operazioni di voto

1. Le operazioni di voto relative all'insediamento dell'Assemblea e del Consiglio direttivo saranno coordinati da un'apposita commissione composta da un presidente e da due scrutatori, scelti tra il personale comunale, ai quali è attribuito il compito di certificare il regolare andamento delle votazioni, redigere gli atti e proclamare gli eletti ai sensi dell'art. 6,7, 8, 9 del presente regolamento.

Art. 12 - Dimissioni, recesso e perdita della qualità di aderente

1. L'Assemblea è sciolta qualora la metà dei suoi componenti risulti dimissionaria. In questo caso l'Amministrazione dichiara decaduta la Consulta e procede all'istituzione della nuova Consulta entro i successivi 90 giorni.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo decadono dagli incarichi ricoperti al compimento dei 31 anni di età, con diritto di rimanere componenti dell'Assemblea.
3. I componenti della Consulta che non partecipano a quattro sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Art.13 - Rapporti con l'amministrazione

1. L'Amministrazione Comunale riconosce nella Consulta un organismo consultivo e propositivo. A tal fine, il Presidente della Consulta (o un suo delegato) ha facoltà di assistere alle sedute del Consiglio Comunale.
2. Qualora all'ordine del giorno del Consiglio Comunale siano iscritti punti che riguardino direttamente le materie di interesse giovanile (scuola, sport, cultura, politiche attive del lavoro, spazi pubblici), il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può dare facoltà al Presidente della Consulta di illustrare brevemente il parere o le proposte elaborate dall'organismo prima dell'apertura della discussione tra i consiglieri.

3. La Consulta, attraverso il proprio Presidente, può richiedere un incontro periodico (almeno semestrale) con la Giunta Comunale per verificare lo stato di attuazione dei progetti presentati e per condividere le linee programmatiche inerenti le politiche giovanili.

4. Il Sindaco o l'Assessore delegato alle Politiche Giovanili assicurano il raccordo costante tra la Consulta e gli uffici comunali, garantendo la circolazione delle informazioni relative a bandi, avvisi e iniziative di interesse per la popolazione giovanile.

Art.14 - Durata

1. La Consulta dei Giovani è istituita quale organismo permanente di partecipazione e consultazione del Comune.
2. Gli organi della Consulta restano in carica per la durata di tre anni dalla data del loro insediamento.
3. Entro 120 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale a seguito di elezioni, il Consiglio stesso, con apposita deliberazione, ha la facoltà di:
 - Confermare la Consulta nella sua composizione attuale fino alla scadenza naturale dei 3 anni;
 - Indire anticipatamente nuove elezioni per il rinnovo dei componenti;
 - Proporre modifiche al presente Regolamento per adeguarlo alle nuove linee programmatiche dell'Amministrazione.
4. Qualora il Consiglio Comunale non si esprima entro il termine di cui al comma 3, la Consulta si intende confermata di diritto (silenzio-assenso istituzionale) fino al termine naturale del triennio.
5. Durante il periodo che intercorre tra l'insediamento del nuovo Consiglio e la deliberazione di cui al comma 3, la Consulta prosegue le proprie attività in regime di ordinaria amministrazione.

Art.15 - Sede, attrezzature e gratuità degli incarichi

1. L'Amministrazione provvede ad individuare la sede operativa della Consulta dei giovani presso immobili di proprietà comunale.
2. L'Amministrazione comunale mette a disposizione della Consulta idonei locali e attrezzature, per lo svolgimento delle proprie attività.
3. La partecipazione ai lavori della Consulta è svolta a titolo esclusivamente volontario e gratuito. Non è previsto il rimborso di alcuna spesa, né la corresponsione di indennità o gettoni di presenza a qualsiasi titolo.

Art. 16 - Disciplinare per l'organizzazione interna

1. Il Consiglio Direttivo può elaborare e proporre all'Assemblea un disciplinare per l'organizzazione interna dei lavori della stessa. Il disciplinare e le sue eventuali modifiche sono approvati con una maggioranza relativa dei presenti all'Assemblea.
2. Il consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea della Consulta la creazione di un logo che individuerà la consulta dei giovani di Dualchi.

Art.17 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo approva.